



# CITTÀ DI TERRACINA

*Provincia di Latina*

DIPARTIMENTO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, CULTURALI,  
SPORTIVE, TURISTICHE ED AMBIENTALI  
CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO E STRAGIUDIZIALE  
SETTORE DEMANIO MARITTIMO

**AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
FINALIZZATO ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA  
DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI SALVATAGGIO NELLE SPIAGGE LIBERE  
DEL LITORALE COMUNALE, RICADENTI NEL TRATTO COMPRESO TRA  
TORRE CANNETO E VIALE CIRCE, ALTEZZA VIA FRIULI VENEZIA GIULIA  
STAGIONE BALNEARE 2017 (15 giugno / 15 settembre)**

*(ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.mi. - Codice degli Appalti)*

## PREMESSA

Il presente avviso viene pubblicato al fine di aprire alla concorrenza l'aggiudicazione della gestione del servizio di salvataggio nelle spiagge libere del litorale del Comune di Terracina, **limitatamente alla stagione balneare 2017 (15 giugno / 15 settembre)** - con l'invito ai soggetti interessati a prendere contatto con la Stazione Appaltante con le modalità in esso previste.

Pertanto, in questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, para—concorsuale, di gara d'appalto o di procedura negoziata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

### 1. STAZIONE APPALTANTE

#### COMUNE DI TERRACINA

Sede Legale: 04019 TERRACINA — Piazza Municipio, 1

Telefono: 0773 – 707.491

email: [demanio@comune.terraccina.it](mailto:demanio@comune.terraccina.it)

PEC: [suap@pec.comune.terraccina.it](mailto:suap@pec.comune.terraccina.it)



## CITTA' DI TERRACINA

Dipartimento Attività Produttive, Culturali, Sportive, Turistiche ed Ambientali  
Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale

### 2. DESCRIZIONE INTERVENTI, LUOGO DI ESECUZIONE E IMPORTO DEI LAVORI

- 2.1 Il Comune di Terracina deve procedere – **limitatamente alla stagione balneare 2017 (15 giugno / 15 settembre)** - all'affidamento della gestione del servizio di salvataggio delle spiagge libere del proprio litorale, ricadenti nel **tratto compreso tra Torre Canneto ed il Viale Circe, altezza Via Friuli Venezia Giulia, per complessivi 1.755 metri lineari di fronte-mare, così ripartiti:**
- 2.1.1 **Litorale di Levante: 750 metri lineare di fronte-mare;**
- 2.1.2 **Litorale di Ponente: 1.005 metri lineari di fronte-mare.**
- 2.2 La procedura di selezione viene attuata mediante **procedura negoziata**, previa consultazione di **almeno n. 5 operatori economici**, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con il **criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara**, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-
- 2.3 Il servizio consisterà **nell'attività di salvataggio da svolgersi secondo quanto previsto dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 30/2017**, emessa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina ([link Ordinanza Sicurezza Balneare](#)), con specifico riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 14 (che si riportano, a stralcio, in allegato al presente avviso).
- 2.4 L'importo del servizio da appaltare per il quale questo Ente intende acquisire le manifestazioni di interesse ammonta ad **€ 39.900,00 (Euro trentanovemilano-vecento/00)**, i.v.a. esclusa.

### 3. SOGGETTI AMMESSI

- 3.1 I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016, che intendono presentare la propria manifestazione d'interesse per l'invito alla procedura negoziata, devono possedere i seguenti requisiti:
- 3.1.1 Requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D.Lgs n. 50/ 2016;
- 3.1.2 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla CC.I.A.A. con attività esercitata relativa alla stessa categoria oggetto di manifestazione d'interesse, ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/ 2016;
- 3.1.3 Capacità economica e finanziaria da dimostrare mediante dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000: avere svolto, nell'ultimo triennio (2014/ 2015/ 2016), prestazioni per servizi di sorveglianza balneare presso spiagge libere o in concessione, per un ammontare **non inferiore a € 39.900,00 (Euro trentanovemilanovecento/00).**





## CITTA' DI TERRACINA

Dipartimento Attività Produttive, Culturali, Sportive, Turistiche ed Ambientali  
Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale

- 3.2 A norma dell'art. 80 del D. Lgs. 50/ 2016 la Stazione appaltante si riserva la facoltà di escludere dall'invito alla successiva gara, previa motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informativo dell'Autorità, risultano essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o errore grave nell'esecuzione di lavori affidati dalla stessa e/ o da altre Stazioni appaltanti.

#### 4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI DA ALLEGARE

- 4.1 **Entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 maggio 2017 (mercoledì)** i soggetti interessati all'eventuale affidamento devono far pervenire al Comune di Terracina il modello di domanda - 'Allegato 1" al presente avviso -, compilandolo in ogni sua parte.
- 4.2 La predetta domanda dovrà essere inviata – tramite posta elettronica certificata aziendale – al seguente indirizzo PEC:

**suap@pec.comune.terracina.it**

- 4.3 Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: "**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO DELLE SPIAGGE LIBERE DEL LITORALE DEL COMUNE DI TERRACINA – STAGIONE BALNEARE 2017**".
- 4.4 La domanda di partecipazione e l'allegata copia del documento di identità del soggetto dichiarante, inviati tramite PEC, **dovranno essere esclusivamente in formato PDF, pena l'esclusione dalla procedura oggetto del presente avviso.**
- 4.5 L'invio della domanda tramite PEC è subordinato, **a pena di esclusione**, all'utilizzo di una casella di posta elettronica certificata (PEC) intestata all'operatore economico richiedente; **pertanto, non sarà ritenuto valido/ ammissibile l'invio da casella di posta elettronica semplice/ ordinaria, anche se indirizzata alla PEC del Comune di Terracina.**

#### 5. AFFIDAMENTO DELL'INCARICO - RIFERIMENTI NORMATIVI

- 5.1 il Comune di Terracina affiderà il servizio di cui trattasi ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/ 2016, con il criterio del minor prezzo sull'importo posto a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4 lett. b) del medesimo D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.-
- 5.2 Con l'aggiudicatario del servizio sarà sottoscritto apposito contratto, mediante scrittura





## CITTA' DI TERRACINA

Dipartimento Attività Produttive, Culturali, Sportive, Turistiche ed Ambientali  
Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale

privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14, del D.Lgs. 50/2016.

- 5.3 La Stazione Appaltante si riserva di procedere, a campione, in qualsiasi momento, ad una verifica di quanto dichiarato nella domanda, pena l'esclusione in caso di accertamento di false dichiarazioni. In ogni caso sarà effettuata la verifica dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnico—amministrativa ed economico-finanziaria in capo all'aggiudicatario.

### 6. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DA INVITARE

- 6.1 Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune di Terracina intenda avviare la procedura negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il termine indicato al punto 4., comma 4.1, del presente avviso e che risulteranno eventualmente sorteggiati (**in numero almeno pari a 5**) durante la seduta riservata (conformemente all'art. 53 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/ 2016) appositamente convocata per il ***giorno 26 maggio 2017 (venerdì), alle ore 10.00, presso il Settore Demanio Marittimo del Comune di Terracina in Piazza Tasso (Pal. Braschi)***.
- 6.2 Il sorteggio di cui al precedente comma 6.1 avrà luogo solo nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 5; qualora il numero di operatori economici partecipanti alla manifestazione d'interesse **risultasse inferiore a cinque**, la procedura negoziata sarà espletata invitando alla stessa **tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse**.
- 6.3 Gli operatori economici (eventualmente sorteggiati o direttamente ammessi alla procedura negoziata, ai sensi del precedente comma 6.2) saranno successivamente invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione, mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali della prestazione nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata.
- 6.4 La Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito alla eventuale procedura negoziata per l'affidamento del servizio.

### 7. PUBBLICITÀ

- 7.1 Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del D.Lgs. nr. 50/2016, si informa che i mezzi di comunicazione individuati per la procedura in oggetto sono costituiti da posta elettronica certificata e pubblicazioni su sito web istituzionale.
- 7.2 Il presente avviso ed il modello allegato per la dichiarazione di interesse sono disponibili per l'accesso libero, diretto e completo, sul sito web istituzionale del Comune di





## CITTA' DI TERRACINA

Dipartimento Attività Produttive, Culturali, Sportive, Turistiche ed Ambientali  
Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale

Terracina, all'indirizzo: <http://www.comune.terracina.lt.it>, Canale d'accesso "Bandi e Concorsi", voce "Bandi di Gara".

7.3 Lo stesso avviso – e relativo allegato - sono altresì **pubblicati all'Albo Pretorio on line del Comune di Terracina.**

### 8. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE

- 8.1 In sede di gara verrà richiesta cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 8.2 Nei confronti dell'aggiudicatario saranno richieste le garanzie di legge e, in particolare, la cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

### 9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- 9.1 I dati personali relativi agli operatori economici saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara ("Tutela Privacy").
- 9.2 Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine ai diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.

### 10. ALTRE INFORMAZIONI

10.1 Non saranno valutate le domande:

- 10.1.1 pervenute dopo la scadenza. A tal fine farà fede esclusivamente la data e l'ora di ricevimento indicata dalla casella di posta elettronica certificata della Stazione Appaltante;
- 10.1.2 inviate con modalità difformi da quanto previsto al punto 4. del presente avviso;
- 10.1.3 effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare per l'affidamento di lavori pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica amministrazione, come previsto dall'ordinamento giuridico vigente, accertato in qualsiasi momento e con ogni mezzo.

10.2 Il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio dell'operatore economico, nel caso che, per qualsiasi motivo, esso non venga effettuato in tempo utile all'indirizzo indicato di posta elettronica certificata.





## CITTA' DI TERRACINA

Dipartimento Attività Produttive, Culturali, Sportive, Turistiche ed Ambientali  
Contenzioso Amministrativo, Tributario e Stragiudiziale

- 10.3 Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplice richiesta a manifestare interesse a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante, né possono far insorgere nei soggetti partecipanti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione di alcuna procedura.
- 10.4 Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul presente avviso devono essere richiesti **esclusivamente a mezzo posta elettronica** alla casella mail: **demanio@comune.terracina.lt.it** , **entro il 22 maggio 2017.**
- 10.5 Le risposte a tutti i quesiti pervenuti entro il termine fissato, i quesiti stessi, nonché eventuali integrazioni/ rettifiche al presente avviso saranno pubblicate esclusivamente sul sito internet comunale, all'indirizzo: **<http://www.comune.terracina.lt.it>**, **Canale d'accesso "Bandi e Concorsi", voce "Bandi di Gara"**.
- I concorrenti sono pertanto invitati a consultare costantemente detto sito.**
- 10.6 **Il Responsabile del Procedimento è il geom. Eugenio PEPE (tel.: 0773.707 491 – email: eugenio.pepe@comune.terracina.lt.it).**

Luogo, data e numero di protocollo, come da siglatura a fronte.

**IL DIRIGENTE**  
**(dr. Giancarlo DE SIMONE) (\*)**

- (\*) Il presente documento è stato firmato digitalmente , ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, comma 1, e 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.



**Estratto Ordinanza Sicurezza Balneare n. 30/2017**  
**dell'Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera di Terracina**

4. Il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti al nuoto (1,60 metri di profondità) - acque sicure - deve essere segnalato dai soggetti di cui all'articolo 7 mediante apposizione di un cartello, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, apposto su idoneo supporto ben fissato sul fondo del mare e recante la dicitura "ATTENZIONE, LIMITE ACQUE SICURE – MT. 1,60 DI PROFONDITA' ", oppure con gavitelli di colore bianco con la dicitura "LIMITE ACQUE SICURE" in almeno due lingue (italiano e inglese);

5. Qualora i Comuni non pongano in essere il sistema di segnalazione di cui al comma precedente, devono apporre un adeguato numero di cartelli, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8, recanti la seguente dicitura: "ATTENZIONE - LIMITE ACQUE SICURE (BATIMETRICA METRI 1,60) NON SEGNALATO".

6. I soggetti obbligati al posizionamento devono:

- vigilare sugli eventuali scarrocciamenti dei gavitelli, provvedendo – nel caso – al loro riposizionamento, non appena cessata la causa che ne ha determinato lo spostamento;
- nel caso di rimozione/deterioramento dei cartelli, effettuarne l'immediato ripristino.

**Art. 10 - Servizio di salvamento**

1. Negli orari di esercizio balneare i soggetti di cui all'articolo 7 – anche se le strutture insistono in zone di mare dichiarate non balneabili dalle competenti Autorità - devono garantire un servizio di salvataggio e di assistenza bagnanti, con almeno una postazione presidiata da un assistente abilitato al salvataggio ogni 100 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, moli, etc.) impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare dell'esercizio, il numero delle postazioni deve essere incrementato, eventualmente anche in consorzio o in altra forma associata con strutture limitrofe, in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.

2. Qualora all'interno dell'esercizio (o di più esercizi) siano organizzate manifestazioni, eventi, o iniziative di qualunque natura al di fuori dell'orario di balneazione che comportino, implicino o comunque lascino prevedere l'utilizzo dello specchio acqueo antistante l'esercizio a fini di balneazione, il servizio di salvamento deve essere mantenuto per l'intera durata dell'evento nelle forme previste dalla presente ordinanza.

3. Due o più esercizi di limitate dimensioni, contigui e privi di ostacoli tra di loro possono associarsi fino al raggiungimento di un fronte a mare della lunghezza di 100 metri lineari o multipli predisponendo n. 1 (una) postazione di salvataggio ogni 100 mt. di fronte mare o frazione. I legali rappresentanti degli esercizi che intendono associarsi devono darne formale comunicazione congiunta all'Ufficio Circondariale Marittimo di Terracina indicando l'estensione del fronte a mare per ciascun esercizio, così come risulta dal titolo concessorio/autorizzativo e l'estensione totale risultante. L'eventuale presenza di un tratto di arenile libero tra gli esercizi non ne interrompe la contiguità, a condizione che il tratto di arenile libero, in metri lineari, venga compreso nell'estensione totale risultante e, pertanto, sorvegliato.

4. Fermo restando che durante la stagione balneare i soggetti di cui all'articolo 7 devono obbligatoriamente garantire un servizio di salvataggio e di assistenza ai bagnanti secondo le modalità stabilite nella presente Ordinanza, nei periodi di esercizio balneare non compresi tra il 01 giugno ed il 15 settembre, hanno facoltà nelle fasi di minore affluenza di bagnanti di organizzare il servizio con almeno una postazione presidiata da n.1(uno) assistente abilitato al salvataggio ogni 150 mt. di fronte mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile

o della costa (scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, moli, etc.) impediscono o limitano la visibilità dello specchio acqueo antistante il fronte a mare dell'esercizio, il numero delle postazioni deve essere incrementato, eventualmente anche in consorzio o in altra forma associata con strutture limitrofe, in modo da vigilare sull'intero tratto interessato.

5. A bordo di piscine o vasche, adibite alla balneazione ed insistenti - anche in parte - su aree demaniali marittime, durante l'orario d'apertura deve sempre essere presente almeno un assistente abilitato in aggiunta al personale previsto per la sorveglianza degli stabilimenti balneari.

6. Presso ogni postazione di salvataggio, da ubicarsi in posizione idonea a garantire una totale visibilità dello specchio acqueo da vigilare (ove necessario ed opportuno, è auspicabile l'installazione di una torretta di salvamento amovibile, da utilizzare secondo il prudente apprezzamento dell'assistente bagnanti, in funzione della situazione contingente – condizioni meteomarine, distanza della persona in pericolo, presenza di bagnanti, ecc. -) e segnalata in modo tale da essere facilmente identificabile, devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo, un megafono, un salvagente anulare ed uno tipo torpedo/ baywatch con annessa sagola galleggiante;
- 1 rullo, con almeno 300 metri di cavo galleggiante, munito di idonei sistemi per imbracatura (ad esempio cintura o bretelle);
- le bandiere di comunicazione bianca, rossa e gialla ed un pennone di idonea altezza per il loro posizionamento;
- un natante tipo pattino/ moscone idoneo a disimpegnare il servizio di salvataggio, con scafo dipinto di rosso, recante la scritta "**SALVATAGGIO**" a lettere bianche di adeguate dimensioni nonché il nominativo dell'esercizio responsabile dell'unità. Tale unità non deve essere in alcun caso destinata ad altri usi e deve essere:
  - dotata di n. 2 salvagenti anulari di cui almeno uno munito di una sagola galleggiante lunga almeno 50 metri.
  - dotata di un mezzo marinaio o gaffa.
  - dotata di un sistema di scalmiere che impedisca la perdita dei remi.
  - posizionata, durante le ore di apertura dello stabilimento, nello specchio acqueo antistante o sulla battigia pronta per l'impiego in caso di necessità.

7. Presso la battigia, alle estremità del fronte a mare dell'esercizio e comunque nel numero di uno ogni 50 metri, devono essere posti dei salvagenti anulari dotati di sagola galleggiante lunga almeno 50 metri.

8. Sulle spiagge libere frequentate dai bagnanti, qualora non provvedano a garantire il servizio di salvamento nei modi previsti dagli artt.10 e 14, i Comuni costieri devono posizionare all'ingresso ed in più punti dell'arenile interessato, un idoneo numero di cartelli – in materiale resistente alle intemperie – riportanti la seguente dicitura: "**ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DEL SERVIZIO DI SALVAMENTO**"; la stessa deve essere ben visibile e redatta in lingua italiana, inglese, tedesca, francese, spagnola, rumena, araba ed ogni altra ritenuta opportuna dalla civica Amministrazione territorialmente competente, secondo il format concordato con A.N.C.I. Lazio e in allegato alla presente ordinanza (*Allegato "1"*). Le competenti civiche Amministrazioni provvederanno, altresì, ad effettuare il controllo sulla permanenza degli stessi cartelli durante la stagione

balneare, nonché ad attivarsi per l'immediato ripristino in caso di rimozione/deterioramento.

#### **Art. 11 - Bandiere di comunicazione**

1. Le bandiere di comunicazione devono essere issate sugli appositi pennoni per indicare le seguenti condizioni:

- Bandiera bianca: segnala che il servizio di salvataggio è operativo e che le condizioni meteo sono ideali e sicure per la balneazione
- Bandiera gialla: segnala l'obbligo di chiusura degli ombrelloni in presenza di forti raffiche di vento
- Bandiera rossa: segnala balneazione pericolosa per cattivo tempo e/o altre situazioni di pericolo o per assenza del servizio di salvataggio anche per termine dell'orario di balneazione.

2. I soggetti di cui all'articolo 7 devono verificare l'avvenuta esposizione dell'idonea bandiera in base alle condizioni presenti nonché l'immediata sostituzione in caso di mutamento delle stesse.

3. Presso ogni esercizio deve essere affisso, in luogo ben visibile, un cartello, predisposto secondo le modalità di cui al precedente art. 8, indicante il significato delle bandiere di segnalazione. Tale cartello deve essere, in ogni caso, apposto sul luogo della postazione di salvataggio.

4. Gli avvisi di pericolo, corrispondenti al significato della bandiera esposta, devono essere chiaramente ripetuti più volte, nell'arco della giornata, anche per altoparlante/megafono (possibilmente in più lingue tra cui, almeno, l'Italiano e l'Inglese).

#### **Art. 12 – Assistente bagnanti**

1. L'assistente bagnanti, ai sensi dell'art. 359, 2° comma, del Codice Penale, adempie un servizio di pubblica necessità e di soccorso marittimo secondo caratteristiche di professionalità ed efficacia, per quanto ragionevole, omogenee e le relative risorse sono censite ai fini della locale pianificazione SAR (Search and Rescue), quale articolazione specialistica del soccorso marittimo. Egli risponde direttamente e personalmente del proprio operato in conformità agli obblighi della presente Ordinanza.

2. L'assistente bagnanti deve:

- essere munito di brevetto di abilitazione in corso di validità, rilasciato dalla Federazione Italiana Nuoto, dalla Società di Salvamento di Genova o dalla Federazione Italiana Salvamento Acquatico ;
- indossare una maglietta di colore rosso con la scritta bianca ben visibile che ne identifichi la funzione (ad esempio "SALVATAGGIO");
- essere munito delle seguenti dotazioni individuali: fischietto, un paio di pinne, maschera con snorkel, mascherina di respirazione bocca a bocca. Ai fini di una maggiore tutela degli stessi assistenti bagnanti durante gli interventi di soccorso, può essere utilizzato un giubbotto di salvataggio di tipo conforme ed un casco protettivo di sicurezza (ad es. in prossimità di litorali rocciosi, pennelli, moli ecc..) di colore rosso;

- durante l'orario di balneazione, prestare il proprio servizio per l'intera durata del proprio turno senza svolgere altre attività o mansioni od assentarsi senza sostituzione con altro operatore abilitato;
- stazionare presso la postazione di salvataggio assegnata, lungo la battigia, ovvero sull'unità destinata all'espletamento del servizio di salvataggio;
- portare a conoscenza dei bagnanti eventuali situazioni di rischio o pericolo per la balneazione;
- conoscere l'esatta ubicazione del materiale di primo soccorso conservato nelle strutture balneari/spiagge libere di competenza;
- prestare il primo soccorso in caso di incidenti connessi alla balneazione (annegamenti, malori, congestioni, lesioni, etc.) nei limiti dei compiti di prima assistenza e delle abilitazioni conseguite.

### **Art 13 - Locale e dotazioni di primo soccorso**

1. Durante la stagione balneare, i soggetti di cui all'articolo 7 devono dotarsi del seguente materiale, da tenere in apposito ed idoneo locale o in area ombreggiata e delimitata che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso, ed esattamente:

- due bombole di ossigeno medicale, da almeno un litro cadauna;
- due maschere per ossigenoterapia di cui una misura adulti ed una di tipo pediatrico;
- un dispositivo di barriera per la respirazione bocca-bocca tipo "pocket mask" o similari;
- un pallone "Ambu" o altra apparecchiatura riconosciuta equipollente dalle competenti Autorità sanitarie;
- occorrente per far fronte a piccole ferite, ustioni, punture di insetti o altro;
- una cassetta di pronto soccorso, anche di tipo portatile, contenente le dotazioni prescritte dalla normativa vigente;
- è auspicabile dotarsi, fermo restando quando disciplinato dal Decreto Interministeriale recante "*Disciplina della certificazione dell'attività sportiva non agonistica ed amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori e di eventuali altri dispositivi salvavita*" emanato in ottemperanza dell'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 "*Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute*", convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 2012, n. 189, di un defibrillatore semi automatico, funzionante, adatto al pronto soccorso cardiaco da ubicare all'interno del proprio esercizio, segnalato con apposita cartellonistica, al fine di renderlo utilizzabile da parte degli operatori abilitati in caso di necessità, fermo restando che le responsabilità, relative all'uso improprio della predetta apparecchiatura, restano in capo a chi ne fa uso.

### **Art. 14 - Servizio di salvataggio collettivo**

1. I soggetti di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza, anche mediante associazioni riconosciute, consorzi, cooperative e società, hanno facoltà di assicurare, fermo restando l'obbligo delle prescritte dotazioni, il servizio di salvamento anche in forma collettiva, mediante l'elaborazione di un piano da sottoporre all'approvazione dell'Ufficio circondariale marittimo di Terracina, che preveda:

- a) le generalità del rappresentante del raggruppamento ed il numero dell'utenza telefonica dove lo stesso è reperibile;
- b) un adeguato numero di postazioni di salvamento in punti ben determinati della costa;
- c) la turnistica ed il numero degli addetti;
- d) i tratti di spiaggia libera, ovvero l'elenco degli esercizi per i quali si intende organizzare il servizio e presso i quali saranno ubicate le singole postazioni di salvataggio;
- e) i locali che all'occorrenza devono essere adibiti a primo soccorso;
- f) l'elenco delle unità a motore e la loro dislocazione e l'eventuale numero di natanti;
- g) comunicazione ex articolo 68 del Codice della Navigazione.

2. In caso di mancata approvazione dei piani da parte di quest'Ufficio Circondariale Marittimo, come pure nel caso di mancato accordo nella ripartizione delle postazioni o di recesso dall'adesione al piano, ciascun esercizio dovrà disporre di un proprio servizio di salvamento ai sensi dell'articolo 10 della presente ordinanza.

#### **Art. 15 - Utilizzo delle moto d'acqua e delle attrezzature a propulsione elettrica, adibite al salvamento**

1. È data facoltà ai soggetti di cui all'articolo 7 della presente Ordinanza di impiegare, in aggiunta, ma non in alternativa, al natante di cui al precedente articolo 10, una moto d'acqua (*acquascooter*) alle seguenti condizioni:

- presentare all'Autorità Marittima una comunicazione relativa all'utilizzo della moto d'acqua da adibire al servizio di salvamento, nella quale siano indicati:
  - a) i nominativi e i titoli - *patente nautica e brevetto di assistente bagnante* - del personale da impiegare;
  - b) le caratteristiche e le dotazioni della moto d'acqua;
  - c) le modalità di svolgimento del servizio di salvamento;
  - d) la polizza assicurativa (*da allegare in copia*) dell'unità che oltre a prevedere la copertura Responsabilità Civile, assicuri tutte le persone trasportate;
- installare un idoneo corridoio di lancio.

2. Le moto d'acqua devono essere destinate in via esclusiva all'attività di salvamento, senza essere impiegate in attività di pattugliamento. Inoltre, devono:

- essere equipaggiate con un conduttore munito di patente nautica e con un assistente bagnante munito di brevetto;
- essere dotate di barella per il salvamento omologata da un Ente Tecnico in ordine alla capacità di galleggiamento e certificata dalle competenti Autorità Sanitarie per l'idoneità al recupero/trasporto;
- riportare la dicitura "SALVATAGGIO" ed il nominativo dell'esercizio;
- essere posizionate, durante l'apertura dello stabilimento, sulla battigia unitamente al pattino e tenute pronte ed efficienti per l'impiego in caso di necessità;